

## Il congedo parentale (astensione facoltativa)

### Cos'è il congedo parentale

Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino.

Nel caso di **parto plurimo** il TESTO UNICO prevede il diritto al congedo parentale per **ogni bambino**.

Un'innovazione importante è data dalla possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori: inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento.

Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto e le lavoratrici madri autonome per tre mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa dai lavoratori subordinati.

### Durata massima del congedo parentale

I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di **10 mesi**.

- ✓ Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo **continuativo o frazionato** non superiore a 6 mesi.
- ✓ Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi.
- ✓ Se il padre fruisce del congedo parentale (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a **11 mesi**; la madre non può comunque usufruire dell'assenza facoltativa per più di 6 mesi e il padre può astenersi facoltativamente dal lavoro per 7 mesi a patto che la madre si astenga per soli 4 mesi. **Il limite complessivo non può comunque superare 11 mesi.**
- ✓ **Le lavoratrici autonome** hanno il diritto a fruire del congedo parentale per un massimo di **tre mesi** entro l'anno di vita del bambino
- ✓ La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con **handicap** in situazione di gravità accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1), hanno il diritto al prolungamento fino a tre anni dal congedo parentale, o in alternativa, ad un permesso giornaliero di due ore retributive, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

### Malattia durante il congedo parentale

L'insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia.

È evidente che in tal caso occorrerà inviare all'azienda il relativo certificato medico e **comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo** per la durata del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l'utilizzo.

## Adempimenti

Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, i genitori lavoratori devono preavvisare, **salvo casi di oggettiva impossibilità**, il datore di lavoro secondo le modalità previste dai rispettivi contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso **non inferiore ai quindici giorni**.

### Il genitore richiedente deve allegare alla domanda:

- ✓ Certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità (i genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di **affidamento o adozione**);
- ✓ Dichiarazione non autenticata di responsabilità dell'altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo;
- ✓ Analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio;
- ✓ Impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive.

## IN BREVE

Il congedo parentale (ex facoltativa) spetta **per ogni bambino/a**, ad entrambi i genitori, **anche congiuntamente**:

- ✓ **fino al compimento di 8 anni di età del bambino**
- ✓ **per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi** (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo)

### CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI)

Madre	Padre	Madre	Padre	Totale
Dipendente	Dipendente	6	7	11
Casalinga	Dipendente	0	7	7
Autonoma	Dipendente	3	7	10
Dipendente	Autonomo	6	0	6

**NB. Preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione**

## Il congedo parentale: genitore solo

Se il genitore è solo il periodo di astensione facoltativa di 10 mesi va riconosciuto interamente a lui.

Per genitore **"solo"** l'Inps ha precisato che intende:

- ✓ morte di un genitore
- ✓ abbandono da parte di un genitore
- ✓ affidamento del figlio esclusivamente ad uno dei genitori, risultante da un provvedimento formale.

Il **caso di grave infermità** di un genitore non è ritenuto dall'Inps rientrante nella fattispecie di "genitore solo".

In questa ipotesi è opportuno rivolgersi al proprio sindacato per promuovere un'azione per affermare il diritto di "genitore solo" al godimento di tutti i 10 mesi del congedo parentale complessivo.

Tutte le altre ipotesi di "genitore solo" di fatto, non consentono, a parere dell'Inps, di fruire del beneficio dei 10 mesi.

Alcuni casi potrebbero essere sostenuti in contenzioso a tutela del minore.